



ALLEGATO A

I.N.A.F.-Osservatorio Astronomico di Roma

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICODI ROMA sita in Monte Porzio Catone (RM) via Frascati n. 33 e della STAZIONE OSSERVATIVA DI CAMPO IMPERATORE sita in Assergi (AQ). Anno 2013/2014.

- Art. 1 (Condizioni di appalto)
- Art. 2 (Norme di appalto)
- Art. 3 (Oggetto e durata dell'appalto)
- Art. 4 (Finanziamento)
- Art. 5 (Importo dell'appalto)
- Art. 6 (Descrizione del servizio di pulizia e delle prestazioni connesse)
- Art. 7 (Prezzo a base di gara e aggiudicazione della prestazione)
- Art. 8 (Condizioni di ammissione alla gara)
- Art. 9 (Documentazione da presentare a corredo dell'offerta. Cauzioni)
- Art. 10 (Validità dei prezzi)
- Art. 11 (Obblighi dell'impresa aggiudicataria relativi ai requisiti)
- Art. 12 (Svolgimento della prestazione)
- Art. 13 (Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore)
- Art. 14 (Osservanza norma di C.C.N.L. previdenziali ed assistenziali)
- Art. 15 (Personale addetto al servizio di pulizia)
- Art. 16 (Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi)
- Art. 17 (Danni e ammanchi)
- Art. 18 (Penali)
- Art. 19 (Verifica di regolare esecuzione)
- Art. 20 (Modalità e condizioni di pagamento)
- Art. 21 (Subappalto e cessione del contratto)
- Art. 22 (Responsabile del procedimento)
- Art. 23 (Risoluzione del contratto)
- Art. 24 (Effetti della risoluzione)
- Art. 25 (Contenzioso)
- Art. 26 (Trattamento dati personali)
- Art. 27 (Domicilio)
- Art. 28 (Disposizioni finali)

ART. 1

(CONDIZIONI DI APPALTO)

Tutte le condizioni di appalto risultano dal presente capitolato speciale e dal disciplinare tecnico ad esso allegato.

ART. 2

(NORME DI APPALTO)

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dalle norme del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nonché dai RR.DD. n. 2440/23 e n. 827/24 in quanto applicabili, dalle condizioni generali e particolari del servizio di pulizia riportate nel presente capitolato speciale di appalto e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal codice civile. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato speciale ed i termini della propria offerta, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici appalti che siano comunque applicabili alla prestazione di cui trattasi. In ogni caso la ditta aggiudicataria solleva l'Ente da tutte le conseguenze penali, civili e pecuniarie derivanti da eventuali inadempienze. Salvo quanto disposto nel presente capitolato ed in tutto ciò che non sia in opposizione con esso, la ditta è tenuta alla piena osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il servizio in oggetto, sia vigenti, sia che vengano emanate durante l'esecuzione dello stesso;
- del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- delle vigenti disposizioni in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 3

(OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO)

Il presente capitolato speciale disciplina ed ha come oggetto le attività di pulizia, come meglio individuate nel disciplinare tecnico allegato al presente capitolato.

La durata dell'appalto sarà di **anni 1 (uno)**, con decorrenza dal **01/08/2013** all'**31/07/2014**.

ART. 4

(FINANZIAMENTO)

L'appalto è finanziato con fondi di funzionamento ordinario dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma.

ART. 5

(IMPORTO DELL'APPALTO)

La disponibilità di spesa per il presente servizio ammonta complessivamente a € **60.000,00** (diconsi euro sessantamila/00) oltre IVA di legge, esclusi i costi relativi alla sicurezza di € **1.200,00** (diconsi euro milleduecento/00).

Le offerte pari o eccedenti tale importo verranno escluse dalla gara.

ART. 6

(DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DELLE PRESTAZIONI CONNESSE)

Le prestazioni del servizio di pulizia, sono quelle indicate nel disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Essendo stata definita, nel disciplinare tecnico del servizio di pulizia oggetto della procedura, la configurazione minima, si precisa che non saranno ammesse alla valutazione economica configurazioni di livello inferiore a quello definito.

La ditta deve segnalare e documentare tempestivamente all'Ente le cause di forza maggiore o gli altri eventi indipendenti dalla volontà della stessa ditta assegnataria e che risultino influenti nelle prestazioni del servizio di pulizia, quali, ad esempio, gli scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati.

ART. 7

(PREZZO A BASE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PRESTAZIONE)

La gara verrà espletata secondo quanto previsto dall'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 (criterio del prezzo più basso).

Il prezzo massimo di espletamento del servizio è stabilito a corpo in € 60.000,00 (diconsi euro sessantamila/00), (oltre IVA di legge) pari ad € 12.600,00 (diconsi euro dodicimilaseicento/00) annuali.

Resta inteso che:

- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 l'Ente si riserva la possibilità di non aggiudicare il servizio, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- in caso di offerte uguali, si applicherà l'art. 77 del R.D. n. 827/1924;
- trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida altra offerta o documentazione anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

ART. 8

(CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA)

Le ditte partecipanti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare:

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all' art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) di essere iscritte al Registro delle Imprese o all' Albo delle imprese artigiane, con classificazione in Fascia "B" (fino all'importo di € 206.582,76), a norma della L. n. 82/1994 e del D.M. 274/1997;
- c) il nominativo di tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società;
- d) di possedere capacità economica e finanziaria (art. 41, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006), attestando il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi ricompresi nel settore oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011), ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06.

Esclusivamente per le imprese costituite da meno di tre anni, il requisito della capacità economica e finanziaria, potrà essere attestato mediante una dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in aderenza a quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06;

- e) di possedere capacità tecnica e professionale (art. 42, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006), attestando l'elenco dei principali servizi, analoghi od omogenei a quelli formanti oggetto di gara, svolti nell'ultimo triennio (2009-2010-2011), per conto di enti pubblici e privati, con l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari, ai sensi dell'art. 42, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.163/06.

Esclusivamente per le imprese costituite da meno di tre anni, il requisito della capacità tecnica e professionale, potrà essere attestato mediante una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'impresa concorrente dispone per eseguire l'appalto, in aderenza a quanto disposto dall'art. 42, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 163/06;

- f) di applicare integralmente agli operai dipendenti, e se cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali, definiti dalle Organizzazioni Sindacali, per la categoria delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e di rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa vigente;
- g) di essere in regola rispetto ai Piani di emersione del lavoro nero di cui alla L. n. 383/2001;

- h)** di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (articolo 38, comma 1 lett. i) del D.Lgs 163/2006), secondo la legislazione italiana;
- i)** di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- j)** di non aver avuto provvedimenti sanzionatori, divenuti definitivi, da parte dell'Autorità Finanziaria e Tributaria per violazione che possano compromettere la veridicità dei bilanci;
- k)** che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova in situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l)** che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- m)** di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per inadempimento contrattuale né revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del servizio;
- n)** di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto;
- o)** di essere in regola con le prescrizioni previste dalla Legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), ovvero, di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- p)** di essere a conoscenza e perfettamente edotto sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare sul D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- q)** che la Ditta non ha subito, negli ultimi 5 anni, dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né che risultano in corso tali procedure;
- r)** di non aver subito condanna o sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- s)** di non trovarsi nei casi previsti dall'art. 3, ultimo comma, del R.D. n. 2440/1923 e dall'art. 68 del R.D. n. 827/1924;
- t)** che a carico della ditta non sono operanti sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 30 giugno 2001, n. 231;
- u)** che non sussiste, con altre ditte concorrenti nella presente gara, alcuna delle forme di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;
- v)** di aver preso visione delle sedi ove deve eseguirsi la prestazione richiesta, di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali che potranno influire sulla determinazione del prezzo di aggiudicazione e di possedere l'attrezzatura necessaria per fare fronte agli impegni assunti. A comprova dell'avvenuta visione dei luoghi è richiesta apposita dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta;
- w)** di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;
- x)** di accettare, in caso di mancata proroga del contratto alla scadenza, e su richiesta della stazione appaltante, di garantire il servizio fino alla concorrenza di 1/12 dell'importo annuale previsto dal contratto per ciascun mese e per un massimo di tre mesi, salvo pattuizioni diverse;
- y)** di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che:
- la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'esecuzione dei servizi oggetto della procedura di gara;
 - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
 - la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara;
 - i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da un procuratore legittimato alla firma, e accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale attestante i relativi poteri.

ART. 9

(DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELL'OFFERTA. CAUZIONI)

Gli offerenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo presso la Sede dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, sita in Monte Porzio Catone (RM), via Frascati, 33 e presentare idonea dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta in sede di gara.

Ai fini del sopralluogo potrà essere contattata la sig.ra Vincenza Ponziani dell'Area "Acquisizione beni, servizi e Patrimonio" (tel. 06/94286461, fax 06/9447371, indirizzo e-mail: vincenza.ponziani@oa-roma-inaf.it).

Gli offerenti dovranno presentare, a corredo dell'offerta, anche copia integrale del presente capitolato speciale di appalto con relativo disciplinare tecnico, sottoscritti per accettazione e siglati in ogni loro pagina.

CAUZIONE DEFINITIVA:

L'aggiudicatario definitivo è obbligato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, e l'aggiudicazione dell'appalto in danno al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente.

L'Ente può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006).

L'Ente sarà contrattualmente vincolato solo in seguito alla formale comunicazione dell'avvenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Qualora per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, non si proceda alla stipula del contratto, l'Ente provvederà all'aggiudicazione in danno nei confronti della ditta medesima. Il contratto sarà aggiudicato alla ditta che segue in graduatoria e il maggior esborso per l'Ente sarà addebitato alla ditta precedentemente aggiudicataria che si sia resa inadempiente.

ART. 10

(VALIDITÀ DEI PREZZI)

Il canone complessivo annuo resta fisso ed invariabile.

Il canone di cui sopra verrà corrisposto a fronte di ore di prestazione effettivamente eseguite.

ART. 11

(OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA RELATIVI AI REQUISITI)

L'Ente procederà alla verifica d'ufficio in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di inadempienza ai suoi obblighi, l'aggiudicataria incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, l'aggiudicazione sarà risolta e l'Ente sarà sciolto da ogni impegno, restando salva per l'Ente stesso ogni ulteriore azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di aggiudicare, in danno dell'inadempiente, l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, dopo l'espletamento dei controlli di rito.

L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Ente ad avvenuta efficacia del provvedimento che la dispone, mentre la ditta concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica della ditta aggiudicataria, deve essere comunicata e documentata, entro 30 (trenta) giorni, all'Ente il quale provvede a prenderne atto, previa acquisizione della certificazione prevista dall'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., nonché della comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

ART. 12

(SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE)

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto nel disciplinare tecnico allegato.

Le superfici indicate nell'allegato sopra citato sono meramente indicative e, pertanto, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta qualora dovessero risultare diverse da quelle indicate.

Nella conduzione dei servizi di pulizia del presente appalto la ditta aggiudicataria dovrà impiegare maestranze specializzate, attrezzature di avanzata tecnologia e funzionalità in conformità alle particolari esigenze degli edifici ed alle attività che in essi sono svolte con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

I servizi di pulizia dovranno essere eseguiti accuratamente e a perfetta regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, mobili, vetri, cornici, materiale bibliografico, macchine elettroniche da ufficio, attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti nei locali da pulire.

L'apprezzamento in merito è riservato al giudizio insindacabile dell'Ente anche agli effetti delle sanzioni previste.

In particolare e senza che ciò costituisca limitazione degli interventi necessari per la più completa, razionale e costante pulizia dei locali oggetto di appalto, si precisano le modalità e frequenze di intervento nel Disciplinare Tecnico allegato.

L'acquisizione e utilizzo di macchinari, le attrezzature, gli strumenti e i prodotti di consumo necessari per l'esecuzione del servizio, compresi i sacchi per la raccolta rifiuti, sono a totale carico della ditta, con esclusione dei materiali per i servizi igienici, quali sapone, carta, che restano forniti dall'Ente.

La ditta dovrà inoltre provvedere alla fornitura di sacchi a perdere, alla raccolta differenziata delle immondizie ed al loro trasporto nei siti a ciò destinati.

I macchinari e le attrezzature utilizzati dovranno essere tecnicamente efficienti, conformi alle norme europee ed ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa e disponibili in numero e tipologia adeguata all'esecuzione del servizio.

L'Ente mette a disposizione della ditta i locali destinati al deposito delle attrezzature e dei prodotti di utilizzo continuativo. È fatto divieto alla ditta di costituire scorte di materiali infiammabili.

I prodotti utilizzati dovranno essere privi di sostanze tossiche e conformi alla normativa vigente in materia di biodegradabilità e pericolosità. A tal fine su tutte le confezioni dovrà risultare evidente la eventuale presenza di sostanze pericolose o nocive.

La ditta dovrà depositare presso il referente dell'Ente, al momento dell'assunzione dell'appalto, le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Resta a carico dell'Ente la fornitura di acqua ed energia elettrica necessaria per l'esecuzione del servizio.

La ditta è tenuta, durante le fasi di svolgimento del servizio di pulizia, a far esporre a cura del proprio personale apposita cartellonistica ai fini della prevenzione antinfortunistica e salvaguardia della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

ART. 13

(ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

La ditta appaltatrice deve:

1. osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'opera;
2. osservare le disposizioni di legge sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi;
3. procedere al pagamento delle imposte, nonché al pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente a materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

La ditta appaltatrice, inoltre, sottoscrivendo il presente capitolato, solleva pienamente l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme qui richiamate, con particolare riferimento a quelle che riguardano la sicurezza.

ART. 14

(OSSERVANZA NORME DI C.C.N.L. , PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI)

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed, in generale, di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

La ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro alla data dell'offerta, al livello e nella località di Roma, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni; è obbligata, altresì, a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dai contratti collettivi i dovuti contributi previdenziali.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La ditta dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni sopra richiamate, anche al fine del pagamento del corrispettivo dovuto, così come previsto dall'art. 5 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall'Ente o segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro e/o dagli Istituti competenti, l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma si riserva la facoltà di effettuare un'adeguata trattenuta sui corrispettivi dovuti, nel limite massimo del 20% (venti per cento), previa diffida alla ditta appaltatrice a corrispondere entro un breve termine quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dalla ditta stessa alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo, ovvero per qualunque altra ragione o causa.

La somma trattenuta sarà pagata solo quando l'Ispettorato del Lavoro e/o gli Istituti competenti avranno comunicato l'ottemperanza della ditta alle disposizioni di legge.

Tenuto conto della gravità delle inadempienze, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Il tutto ai sensi e compatibilmente con i contratti collettivi di lavoro propri della categoria.

ART. 15

(PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA)

Il personale addetto ai servizi oggetto del contratto dovrà essere regolarmente assunto ed operare sotto la responsabilità esclusiva della ditta, e dovrà essere adeguato per numero e qualificazione alle esigenze dell'Ente. La ditta è garante dell'idoneità del personale medesimo, che nell'espletamento del servizio ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza su quanto venisse a sua conoscenza e di astenersi dal manomettere o prendere visione di pratiche e documenti.

Al momento dell'assunzione dell'appalto, la ditta dovrà fornire all'Ente l'elenco nominativo del personale addetto al servizio di pulizia con le rispettive qualifiche e il numero di ore giornaliere pro-capite, segnalando inoltre tempestivamente ogni variazione o sostituzione.

Il numero di addetti dovrà essere garantito, tenuto conto di eventuali assenze per ferie, malattie, ecc., al fine di non creare sovraccarico di lavoro agli addetti presenti con pregiudizio della qualità del lavoro svolto.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale della ditta che, non garantisca un livello qualitativo accettabile del servizio e/o non tenga durante l'espletamento del servizio stesso un comportamento consono all'ambiente di lavoro, dando luogo a lagnanze. La ditta, in tal caso, procederà alla sostituzione con decorrenza immediata di tale personale dimostratosi inadeguato.

La ditta si impegna inoltre a rispettare tutte le prescrizioni previste dal C.C.N.L. e/o derivanti da accordi sindacali di categoria, definiti anche in ambito regionale, relativamente alla tutela dei livelli occupazionali.

La Ditta aggiudicataria si obbliga:

- a comunicare preventivamente all'Ente tutti i dati degli addetti al servizio, essendo facoltà dell'Ente stesso di chiedere in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio la sostituzione entro 24 ore di uno o più addetti, senza diritto da parte della ditta a reclamare compensi o indennità di alcun genere; la ditta sarà comunque responsabile, a norma di legge, del personale adibito al servizio;
- a far tenere ai dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni aspetto nonché a dotare il personale di apposita divisa e di una tessera di riconoscimento individuale come specificato nell'art. 4 del Disciplinare Tecnico;
- a dare immediata e puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dall'Ente;
- il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare;
- il personale della ditta è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., in materia di sicurezza sul lavoro. La ditta dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. La ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi degli artt. 17 e 31 del D. Lgs. n. 81/08.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, se rilevate dall'Ente, potrà essere causa di risoluzione del contratto in danno della ditta.

La ditta dovrà impartire istruzioni al personale addetto circa le modalità di esecuzione del servizio stabilite nel presente capitolato e sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati al servizio.

ART. 16

(RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI)

La ditta appaltatrice sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato l'Ente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, di munirsi di adeguata polizza assicurativa con massimali non inferiori a € 1.549.370,70 (diconsi euro unmilione cinquecento quarantanove mila trecento settanta/70) senza franchigia per la responsabilità civile verso terzi e per danni e ammanchi subiti dall'Ente di cui al successivo articolo 17, con il limite di € 155.000,00 (diconsi euro centocinquantaquattro mila/00) per sinistro. La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 17

(DANNI E AMMANCHI)

La ditta appaltatrice sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che l'Ente riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio; la ditta stessa potrà ottenere l'esonero da tale responsabilità qualora provi che tali ammanchi e/o danni siano del tutto estranei all'attività dei propri dipendenti.

Per i danni e/o ammanchi di beni di proprietà dell'Ente, la ditta dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose mancanti e/o danneggiate.

In difetto vi provvederà l'Ente, direttamente o per mezzo di altra ditta, addebitandone l'importo, maggiorato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, alla ditta appaltatrice mediante trattenuta diretta sui corrispettivi dovuti e se questi non fossero sufficienti sull'importo della cauzione.

L'accertamento dei danni sarà effettuato, in presenza dei delegati della ditta, dal dipendente INAF individuato quale supervisore del servizio di pulizia.

A tale scopo il supervisore del servizio comunicherà con sufficiente anticipo alla ditta il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire alla ditta stessa di intervenire nella stima.

Qualora la ditta non partecipi a tale accertamento, il supervisore del servizio provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni, individuati anche tra i dipendenti dell'Ente, senza che la ditta stessa possa sollevare eccezioni di sorta.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla ditta.

ART. 18

(PENALI)

L'Ente avrà facoltà di applicare le seguenti penali:

- 1) Nell'ambito delle pulizie ordinarie, in caso d'inosservanza delle frequenze e delle modalità di cui al Disciplinare Tecnico e al presente capitolato, è prevista una penale pari al doppio dell'importo giornaliero corrisposto alla ditta o del prezzo del servizio non fornito. Per almeno 2 (due) interventi non forniti al mese: penale pari al 10% (dieci per cento) del canone mensile.
- 2) Nell'ambito delle pulizie periodiche per un ritardo di oltre 5 (cinque) giorni sulla programmazione, è prevista una penale di € 50,00 (diconsi euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
- 3) Nell'ambito delle pulizie periodiche per interventi non forniti, è prevista una penale pari al doppio del prezzo da corrispondersi per il servizio.

4) Nell'ambito degli interventi straordinari, per ritardi a qualunque titolo superiori alle 24 ore, è prevista una penale di € 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

La ditta, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni e senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle sanzioni sopra previste, sarà comunque soggetta a penalità nel caso in cui:

- trasgredisca alle prescrizioni del presente capitolato e del Disciplinare Tecnico ad esso allegato;
- non ottemperi agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l'esecuzione;
- proceda con lentezza nell'esecuzione delle singole prestazioni e nello svolgimento dei servizi;
- riveli carenze nell'organizzazione dei servizi producendo intralci alle attività che si svolgono negli immobili;
- non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare nonché all'ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all'Ente.

La misura delle penalità varierà per ciascuna infrazione di cui sopra da un minimo di € 100,00 (diconsi euro cento/00) ad un massimo di € 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00) secondo la gravità dell'inadempienza da valutarsi da parte dell'Ente, a suo insindacabile giudizio, sempre ferma restando la facoltà di risolvere il contratto.

Le penali sopra indicate potranno essere applicate a seguito di controlli eseguiti dal supervisore dell'Ente alla presenza dei rappresentanti della ditta. In relazione ai predetti controlli verrà redatto un verbale da parte del su citato supervisore in contraddittorio con i rappresentanti della ditta, i quali potranno far porre a verbale eventuali contro deduzioni.

L'Ente farà pervenire per iscritto alla ditta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, le osservazioni o le contestazioni formulate a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni e/o diffide ad eseguire scrupolosamente il servizio, alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi indicati.

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota di contestazione, la ditta sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni che verranno valutate dal supervisore del servizio ai fini dell'applicazione delle penali di cui al presente articolo. Delle penali applicate verrà data comunicazione alla ditta mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'ammontare delle penalità sarà trattenuto sui corrispettivi dovuti o, in caso d'insufficienza, sarà prelevato dalla cauzione definitiva, previa contestazione scritta dell'addebito alla ditta.

L'abbandono delle penalità è consentito solo nel caso in cui la ditta dimostri che l'infrazione sia stata commessa per cause di forza maggiore.

ART. 19

(VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE)

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione (art. 120 del D.Lgs. 163/2006).

Oggetto della verifica di regolare esecuzione è la conformità delle prestazioni eseguite con quanto pattuito.

Le verifiche sono eseguite mensilmente e il supervisore dell'Ente sottoscriverà l'attestazione di regolare esecuzione.

L'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, ove le verifiche di regolare esecuzione evidenzino il perdurare delle cause di non conformità nonostante ne abbia dato notizia alla ditta con lettera raccomandata A/R.

ART. 20

(MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO)

L'Ente provvede al pagamento dei corrispettivi contrattuali in rate posticipate mensili.

È previsto il pagamento dietro presentazione di regolare fattura.

In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, si esplicita che il pagamento del servizio sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura. Fino a tale termine di 90 (novanta) giorni non decorreranno a carico della Ente gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002. La misura di eventuali interessi moratori è stabilita nel saggio del 5% (cinque per cento) annuo.

Le fatture dovranno essere indirizzate all'ufficio che verrà comunicato dall'Ente.

L'aggiudicatario deve *Comunicare gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 13 agosto 2010, n. 136, ai fini della "Tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito del Piano straordinario contro le mafie"* su cui accreditare il corrispettivo contrattuale, indicare, inoltre i soggetti autorizzati ad operare su tale conto.

La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto Bancario sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche se sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Ente il quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti ad Istituto Bancario non più autorizzato a riscuotere.

ART. 21

(SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO)

È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spesa all'Ente, la cessione totale o parziale del contratto. Ferma restando la responsabilità della ditta aggiudicataria, è ammesso il subappalto ai sensi della normativa vigente.

ART. 22

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Il responsabile del presente procedimento per l'Ente è designato nella persona del Dott. Francesco Massaro.

ART. 23

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto *ex art. 1456 del Codice Civile* mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

- a) mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche previste nel Disciplinare Tecnico;
- b) mancata corrispondenza dei prodotti e delle prestazioni alle certificazioni richieste dal presente capitolato speciale di appalto e dal disciplinare tecnico;
- c) nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
- d) nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
- e) nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- f) nel caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- g) nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) e ferme restando le penalità previste, allo scopo di evitare la risoluzione automatica del contratto, l'Ente può assegnare alla ditta aggiudicataria un termine per la sostituzione dei prodotti risultati non corrispondenti alle richieste con prodotti conformi.

ART. 24

(EFFETTI DELLA RISOLUZIONE)

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio per l'esecuzione in danno della ditta inadempiente.

Alla ditta inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento del servizio a terzi ed è trasmessa copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra ditta.

Alla ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dalla cauzione definitiva e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della ditta inadempiente, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la ditta inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 25

(CONTENZIOSO)

Per qualsivoglia controversia troveranno applicazione le norme della Parte IV^a del D.Lgs. 163/2006.

ART. 26

(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

La ditta è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Ente dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

La ditta si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Ente prima dell'inizio di esecuzione del contratto.

Con la presentazione dell'offerta economica, il partecipante prende atto che il trattamento dei propri dati personali avverrà solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente.

ART. 27

(DOMICILIO)

La ditta aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che l'Ente potrà indirizzare, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

ART. 28

(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

PER ACCETTAZIONE

Data: _____

Firma: _____